

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione
-Opposizione a decreto ingiuntivo - Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 in capo alla parte opposta - Conseguenze.

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 19596 del 18/09/2020 (Rv. 658634 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Proc Civ art 645](#), [Cod Proc Civ art 653](#)

corte

cassazione

19596

2020